



## **PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**

**del 26 luglio 2010**

**relativo al contenimento della spesa pubblica, con riguardo alla Banca d'Italia**

**(CON/2010/58)**

### **Introduzione e base giuridica**

Il 15 luglio 2010 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Ministero italiano dell'Economia e delle Finanze (di seguito "Ministero") una richiesta di parere relativamente al Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 contenente misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica<sup>1</sup> (di seguito "decreto legge") e specificamente sull'articolo 3, comma 3.

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del terzo trattino dell'articolo 2, paragrafo 1, della Decisione 98/415/CE del Consiglio del 29 giugno 1998 relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative<sup>2</sup>, in quanto il decreto legge riguarda la Banca d'Italia. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

### **1. Finalità del decreto legge**

Il Governo italiano ha adottato il decreto legge il 31 maggio 2010 al fine di stabilizzare le finanze pubbliche anche attraverso la riduzione della spesa pubblica. La disposizione su cui la BCE è stata consultata riguarda il ruolo della Banca d'Italia quale banca centrale nazionale (BCN). L'articolo 3, comma 3, del decreto legge dispone che «la Banca d'Italia tiene conto, nell'ambito del proprio ordinamento, dei principi di contenimento della spesa per il triennio 2011-2013 contenuti nel presente titolo» del decreto legge<sup>3</sup>.

### **2. Osservazioni di carattere generale**

#### **2.1 *Rispetto del principio di indipendenza della banca centrale***

2.1.1 La BCE constata che l'articolo 3, comma 3, del decreto legge riguarda direttamente e specificamente la Banca d'Italia, pertanto prevale su ogni altra disposizione del Titolo I che potrebbe essere altrimenti applicabile alla Banca d'Italia.

---

<sup>1</sup> Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31.5.2010, *Supplemento Ordinario* n. 114.

<sup>2</sup> GU L 189 del 3.7.1998, pag. 42.

<sup>3</sup> Il Titolo I del decreto legge è composto da numerose disposizioni il cui scopo è la riduzione della spesa pubblica.

- 2.1.2 Come ricordato nei Rapporti sulla convergenza della BCE<sup>4</sup> ed in numerosi pareri della BCE<sup>5</sup> relativi a questioni concernenti l'autonomia in materia di personale, che rappresentano un aspetto dell'indipendenza finanziaria delle BCN, gli Stati Membri non possono pregiudicare la capacità di una BCN di assumere e mantenere il personale qualificato necessario alla stessa per svolgere in maniera autonoma le funzioni ad essa conferite dal trattato e dallo statuto del SEBC.
- 2.1.3 La BCE prende atto del fatto che l'articolo 3, comma 3, del decreto legge non obbliga la Banca d'Italia ad intraprendere delle misure specifiche, ma rivolge ad essa l'invito a tenere conto, nell'ambito del proprio ordinamento, della possibilità che i fini perseguiti dal decreto legge possano essere raggiunti senza pregiudicare l'adempimento da parte della stessa dei suoi compiti ai sensi del Trattato, dello Statuto del SEBC e della normativa nazionale. Il decreto legge può pertanto essere ritenuto rispettoso del principio di indipendenza della banca centrale. La BCE confida comunque di essere nuovamente consultata su ogni futura disposizione o modifica delle esistenti nella presente materia.

## 2.2 *Rispetto dell'obbligo di consultazione*

- 2.2.1 Alla luce dello stadio legislativo avanzato nel quale è stata consultata con ragione d'urgenza, la BCE desidera porre l'attenzione sull'articolo 4 della Decisione 98/415/CE, che richiede agli Stati membri di assicurare che la BCE sia consultata in un momento adeguato tale da consentire all'autorità richiedente di prendere in considerazione il parere, prima di decidere nel merito della proposta di disposizioni legislative<sup>6</sup>. Nel presente caso, la BCE è stata consultata più di un mese dopo l'approvazione del decreto legge da parte del Governo italiano e quattordici giorni prima della scadenza del termine per l'adozione definitiva della legge di conversione in legge da parte del Parlamento.
- 2.2.2 Come è stato affermato in altri pareri della BCE<sup>7</sup>, in casi di estrema urgenza che non consentono una tempistica normale per la consultazione, l'autorità richiedente può fare riferimento a tale

---

<sup>4</sup> Si veda per esempio il Rapporto sulla convergenza della BCE 2010, pag. 23; disponibile sul sito internet della BCE all'indirizzo [www.ecb.europa.eu](http://www.ecb.europa.eu).

<sup>5</sup> Si vedano i pareri della BCE CON/2008/9, CON/2008/10, CON/2009/15, CON/2009/45, CON/2009/47, CON/2010/42, CON/2010/51 e CON/2010/56. Tutti i pareri della BCE sono disponibili sul sito internet della BCE.

<sup>6</sup> Si vedano su questo punto anche i pareri della BCE CON/2008/10, CON/2010/51 e CON/2010/56.

<sup>7</sup> Si veda sul punto il parere della BCE CON/2010/56, paragrafi 2.2 e 2.3. In particolare, la BCE desidera porre in rilievo che persino in casi di particolare urgenza si applica un termine minimo di un mese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della Decisione 98/415/CE. Ciò non pregiudica l'obbligo per l'autorità richiedente, ai sensi degli articoli 127, paragrafo 4 e 282, paragrafo 5 del Trattato, di consultare la BCE sulle disposizioni legislative nazionali che ricadano nei suoi ambiti di competenza in un momento appropriato del processo legislativo, come disposto dalla seconda frase dell'articolo 4 della Decisione 98/415/CE. Ciò significa che la consultazione dovrebbe avere luogo in uno stadio del processo legislativo che dia alla BCE un tempo sufficiente per esaminare le disposizioni normative proposte e per adottare il proprio parere in tutte le versioni linguistiche necessarie, e che permetta anche alle autorità nazionali rilevanti di prendere in considerazione il parere della BCE prima che le disposizioni siano adottate. L'articolo 3, paragrafo 4, della Decisione 98/415/CE obbliga gli Stati membri anche a sospendere il processo di adozione di proposte di disposizioni legislative in attesa della ricezione del parere della BCE. In caso di estrema urgenza, il limite temporale di un mese può essere ridotto, ma, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della Decisione 98/415/CE, l'autorità richiedente deve dichiarare le ragioni dell'urgenza. La BCE ribadisce la propria posizione, per cui persino casi di particolare urgenza non sollevano le autorità nazionali dal loro obbligo di consultare la BCE e di lasciare a sé stesse un periodo sufficiente per prendere in considerazione le opinioni della BCE, ai sensi di quanto previsto dalla Decisione 98/415/CE. Sul punto si veda anche il parere della BCE CON/2010/51, paragrafo 2.

urgenza e chiedere un termine ridotto per l'adozione del parere della BCE. Tuttavia la BCE non ritiene che la ragione fornita dal Ministero possa considerarsi un caso di estrema urgenza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della Decisione 98/415/CE. La BCE prende atto del fatto che, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione italiana, il Governo italiano può adottare decreti legge in caso di urgenza. I decreti legge devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro sessanta giorni dalla pubblicazione, entrano in vigore immediatamente dopo la pubblicazione e hanno forza di legge. Pertanto, quando un decreto legge ricade nella competenza della BCE, come in questo caso, la BCE dovrebbe essere consultata a tempo debito, prima dell'entrata in vigore delle rilevanti disposizioni in esso contenute. Più in generale, dovrebbero essere messe a punto procedure amministrative interne atte a garantire che la BCE sia consultata ogni qualvolta ciò sia dovuto<sup>8</sup>, e la BCE dovrebbe essere consultata in tempo utile su ogni modifica rilevante che abbia luogo nel corso della procedura legislativa<sup>9</sup>.

Il presente parere sarà pubblicato sul sito Internet della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 luglio 2010.

[firmato]

*Il Presidente della BCE*

Jean-Claude TRICHET

---

<sup>8</sup> Si vedano su questo punto i pareri della BCE CON/2008/10, paragrafo 2, ultimo periodo, e CON/2010/51, paragrafo 2, ultimo periodo.

<sup>9</sup> Ogni modifica sostanziale alla proposta di legge deve essere sottoposta alla BCE per consentire alla stessa di adottare il proprio parere sulla base della versione più recente. Sul punto si vedano i pareri della BCE CON/2010/56, paragrafo 2.3, ultimo periodo, e CON/2009/59, paragrafo 2.1.